

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'**Università Europea di Roma**, con sede in Via degli Aldobrandeschi 190, 00163 Roma, C.F. e P.I. n. 08447281000, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. P. Amador Barrajón Muñoz L.C. (d'ora innanzi denominata "UER")

E

L'**Archivio Centrale dello Stato**, con sede legale in Piazzale degli Archivi, 27 – 00144 Roma, in persona del Sovrintendente, Dott. Andrea De Pasquale, domiciliato per la carica presso la medesima sede, (d'ora innanzi denominato ACS)

PREMESSO

- che l'UER, istituita con D.M. 4 maggio 2005 (in G.U. 13 maggio 2005, n. 110) è una università non statale abilitata a rilasciare titoli di studio con valore legale, avente come scopo statutario la diffusione dell'istruzione superiore e lo svolgimento della ricerca scientifica e tecnologica;
- che l'UER è una comunità scientifica e accademica che favorisce lo sviluppo della cultura e contribuisce alla ricerca scientifica promuovendo una concezione della scienza al servizio della persona, nel rispetto della dignità umana, dei valori del cattolicesimo e dei principi sanciti dalla Costituzione italiana;
- che l'attività didattica e l'attività di ricerca dell'UER si sviluppa anche attraverso l'individuazione di sinergie con altri Enti di istruzione e di ricerca, anche stranieri, i cui principi istituzionali siano in armonia con quelli propri dell'Università;
- che l'ACS è un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale ai sensi del d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" art. 33, co. 2, lett. A), n. 1 e art. 34;
- che è interesse delle Parti sviluppare progetti di ricerca di comune interesse, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, nonché attività di tirocinio pre- e post-laurea;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

1. Le Parti riconoscono l'interesse comune a collaborare in attività di tipo scientifico, nel settore della valorizzazione di fonti economiche di enti pubblici e privati nonché di personalità dell'economia e della politica.

2. L'UER si rende disponibile a realizzare progetti e ricerche, in ambito nazionale e internazionale, e a organizzare attività didattiche o formative, convegni, seminari e altre iniziative culturali volte alla suddetta valorizzazione.

3. L'Archivio Centrale dello Stato si rende disponibile a mettere a disposizione proprio personale specializzato e strutture, nonché ad accogliere dottorandi e studenti in tirocinio, ai fini della suddetta valorizzazione.

Articolo 3 Convenzioni operative

1. Le modalità di attuazione delle iniziative di cui al presente Accordo saranno formalizzate mediante la stipula di apposite Convenzioni operative, approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

Articolo 4 Trattamento dei dati dei soggetti partecipanti ai progetti di ricerca

1. L'Archivio Centrale dello Stato si rende disponibile alla conduzione dell'attività di ricerca negli ambiti indicati all'art. 2 in osservanza della normativa in materia di trattamento di dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018.

2. Le Parti si vincolano, ai fini dell'attività di ricerca negli ambiti indicati all'art. 2, al rispetto del provvedimento n. 515 del 19 dicembre 2018, recante "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica", pubblicato nella G.U.R.I. n. 11 del 14 gennaio 2019.

3. Ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, le Parti si danno atto di essere autonome titolari dei trattamenti che alle stesse competono e si impegnano ad autorizzare i propri ricercatori a trattare i dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

4. Le Parti si impegnano a non trasferire dati verso Paesi terzi privi di una legislazione adeguata o rispetto ai quali non vige una decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Ogni trasferimento di dati in deroga a tale previsione deve essere previamente comunicato dalla Parte che intende effettuare il trasferimento stesso che si impegna ad adottare garanzie sufficienti per la tutela dei dati personali e sensibili degli interessati coinvolto manlevando l'altra Parte da ogni forma di responsabilità.

Articolo 5 Responsabili dell'Accordo

1. L'Università indica quale proprio referente e responsabile scientifico del presente Accordo il Prof. Giovanni Farese.

2. L'Archivio Centrale dello Stato indica quale proprio referente e responsabile scientifico del presente Accordo il dott. Alberto Corteggiani.

Articolo 6 Proprietà Intellettuale e diritti d'autore

1. La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente Accordo spetta alle stesse in eguale misura.

2. Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

3. Le Parti si riservano il diritto di utilizzare, nonché di pubblicare sul proprio sito internet, per le proprie finalità istituzionali, i materiali e i prodotti della ricerca di propria competenza derivanti dal progetto.

Articolo 7

Copertura assicurativa e sicurezza sul lavoro

1. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori e garantisce la responsabilità civile per gli operatori ad esclusione della garanzia per colpa grave.

2. Inoltre, le Parti promuoveranno azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i datori di lavoro delle rispettive Parti, sulla base delle attività svolte dal proprio personale, effettueranno la valutazione dei rischi e degli altri adempimenti previsti a loro carico dalla vigente normativa, e in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, il personale dell'UER (ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, i borsisti, ecc.) dovrà attenersi alle norme e ai regolamenti vigenti. Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri relativi agli adempimenti di cui sopra nel caso in cui dovesse ospitare presso la propria struttura personale della controparte.

Articolo 8

Codice di Comportamento

1. Il personale dell'UER sarà tenuto a rispettare per l'attività svolta tutte le clausole di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione" così come integrato dal Regolamento aziendale adottato con delibera n. 13 del 29.01.2014.

2. L'accertata violazione degli obblighi derivanti del citato codice comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.

Articolo 9

Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. Il presente Accordo ha la durata di **cinque** anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto e approvato dagli organi competenti delle Parti.

2. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 10

Utilizzo loghi

1. Le Parti potranno utilizzare il logo della controparte nel presente Accordo, esclusivamente nell'ambito di campagne di comunicazione che siano dirette al perseguimento di finalità scientifiche, didattiche, divulgative compatibili con gli scopi perseguiti in esecuzione del medesimo.

2. In ogni caso, l'utilizzazione dei marchi e/o loghi dovrà essere appositamente e specificatamente concordata in ragione delle finalità delle iniziative prefigurate. In particolare, occorrerà comunque specifica approvazione delle Parti ogni volta che verranno utilizzati marchi e/o loghi.

3. È in ogni caso esclusa l'utilizzazione dalle Parti per finalità commerciali e/o diverse da quanto sopra indicato. Le Parti inoltre non potranno in alcun modo associare i rispettivi marchi e/o loghi ad attività diverse da quelle precedentemente autorizzate.

4. In ogni caso l'uso reciproco dei marchi e dizioni negli ambiti delle attività annesse non costituisce alcun rapporto di sponsorizzazione o concessione di licenze dei marchi stessi.

Articolo 11 Foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, fatto salvo l'esperimento di un previo tentativo di risoluzione bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 12 Codice Civile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme del Codice Civile o ad altre disposizioni di legge applicabili.

Articolo 13 Registrazione

Il presente Accordo Quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le relative spese sono a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura eguale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Roma, 2021

Per l'Università Europea di Roma

Per l'Archivio centrale dello Stato

**Il Rettore e
Legale rappresentante**

Il Sovrintendente

Prof. P. Amador Barrajon Muñoz, L.C.

Dr. Andrea De Pasquale

